

*Alla cara memoria
del Prof. Avv. Mario Angelici
e del Prof. Giuseppe Liverani
per il loro contributo alla legge
per la tutela della ceramica
d'arte e tradizionale.*

COME NASCE "L'IDEA" DI UNA LEGGE

Io la pregherei di dirmi "chi, come, quando e perchè", come si usa nel buon mondo giornalistico dove la notizia deve essere stringata ma completa.

È un discorso un po' lungo, che cercherò di sintetizzare al massimo. Siamo a Faenza, verso la fine degli anni '60. Le cose per l'ambiente ceramico non vanno bene. Stasi di entità ed idee, dietro la prestigiosa facciata che si chiama "Faenza delle ceramiche" c'è ben poco, appena poco più di un centinaio di persone, secondo un censimento ufficiale.

Allora?

Viene fatta la proposta al Sindaco, che allora era Elio Assirelli, (lo stesso che come senatore presenterà il primo progetto di legge) di "fare qualcosa" che si individuò nella formazione di un gruppo di studio che si chiamò del "Risorgimento Ceramico Faentino". Ne facevano parte personaggi di grande specializzazione ceramica, come Giuseppe Liverani, direttore del Museo Internazionale, ma anche Mario Angelici ordinario di diritto amministrativo o Roberto Bucci, titolare di una grande industria e diversi altri aventi comunque esperienze professionali diverse ed appunto per questo in grado di esaminare il fenomeno con occhio disincantato e suggerire quanto fosse stato ritenuto valido per ridare nuovo impulso alla attività ceramica a Faenza,...

...ed alla sua qualifica produttiva, al suo sviluppo e, in generale, alla sua immagine..

Proprio così...e l'idea - fra le diverse che vennero esaminate - fu proprio quella di studiare un intervento legislativo che prendesse spunto da quanto il Parlamento aveva già praticato per la tutela delle denominazioni di origine di alcune produzioni agricole (vini, formaggi, prosciutti, riso) con più che interessanti risultati.

In fin dei conti, così come la ceramica, anche l'agricoltura "lavora" con la terra...!

... e così si lavorò in tale direzione e gli intenti del progetto furono illustrati nella relazione cui lavorarono Angelici, Liverani e Dolcini e che è riportata in calce a queste carte. Appare da detto documento, come sia ravvisato nella mancanza di una disciplina, la causa di un degrado qualitativo (che era proprio anche delle altre produzioni cui aveva posto netto rimedio la legislazione di tutela che era stata prodotta) che faceva dire che "la moneta cattiva scaccia la buona" e perchè ciò non fosse, era necessario emettere un provvedimento che fosse guida a quanti si dedicavano con passione alla loro attività, che tutelasse le zone di "antica tradizione" che avevano raccolto un patrimonio ingentissimo di stili, forme, decori che un ingiusto permissivismo minaccia alla sua stessa origine.

Ma cosa avete voluto che la legge dicesse, in conclusione? Inventare un "privativa" a favore di questo o di quello? Non è un pensiero arditissimo se non temerario? E, mi chiedo, arte e legge possono convivere?

Sull'ultima parte della domanda penso che ci sia la "prova provata", come si dirà ampiamente in seguito, che questo non solo è possibile ma doveroso.

E se questo è, allora i primi quesiti trovano facile risposta: con legge si vuole che i diretti interessati, stimolati da un aeropago di altissima qualificazione - il Consiglio Nazionale Ceramico - dicano cosa si

deve fare perchè non solo lo svilimento cessi ma si pongano le sicure condizioni che sia assicurato, come minimo, uno standard medio di sicuro livello (e questo è già tantissimo) che è altrettanto sicura base di termini operativi e creativi esaltanti gloriose tradizioni da mantenere e sviluppare.

Prendo atto ma non mi nascondo che saranno da risolvere problemi difficilissimi..

Ne sono convinto anch'io, ma benedico il giorno che questi problemi ci siamo posti nel più che onesto e doveroso intento di salvaguardare preziosi patrimoni e renderli sempre più preziosi e produttivi, perchè - come è stato detto - "allietino - perchè questa è la funzione dell'arte - i giorni terreni dell'uomo".

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

LEGGE 9 luglio 1990, n. 188.

Tutela della ceramica artistica e tradizionale e della ceramica italiana di qualità.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità della legge

1. La tutela della denominazione di origine delle produzioni italiane di ceramica artistica e tradizionale e della ceramica di qualità, ai fini della difesa e della conservazione delle loro caratteristiche tecniche e produttive, viene attuata dallo Stato con l'apposizione dei marchi «ceramica artistica e tradizionale» e «ceramica italiana di qualità».

2. I decori, le forme e la qualità della ceramica italiana sono tutelati attraverso:

- a) il Consiglio nazionale ceramico;
- b) i comitati di disciplinare;
- c) le regioni e gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze;
- d) i consorzi volontari fra produttori di ceramica artistica e tradizionale delle zone di affermata tradizione, individuate ai sensi dell'articolo 4, comma 2.

Art. 2.

Produzioni ceramiche tutelate

1. Ai fini della presente legge sono tutelate le ceramiche artistiche e tradizionali prodotte secondo forme, decori, tecniche e stili, divenuti patrimonio storico e culturale delle zone di affermata tradizione ceramica, ovvero secondo innovazioni ispirate alla tradizione.

2. Tutte le altre produzioni, purché effettuate nel territorio nazionale in conformità all'apposito disciplinare approvato dal Consiglio nazionale ceramico, sono considerate ceramica italiana di qualità.

3. I marchi di cui all'articolo 1 individuano il produttore, il luogo di origine e le tipologie merceologiche dei materiali utilizzati — porcellana, gres, terracotta comune e maiolica o terraglia — in conformità alle norme UNI.

Art. 3.

Registri dei produttori di ceramica

1. Ai fini di cui agli articoli 1 e 2 vengono istituiti il «registro dei produttori di ceramica artistica e tradizionale» e il «registro dei produttori di ceramica italiana di qualità», rispettivamente depositati presso la commissione provinciale per l'artigianato e la camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, competenti per territorio.

2. La richiesta di iscrizione al registro può essere inoltrata da singoli produttori ceramici nonché dai titolari o legali rappresentanti di imprese ceramiche secondo modalità e condizioni stabilite dal Consiglio nazionale ceramico.

3. L'iscrizione al registro è disposta dalla commissione provinciale per l'artigianato, su conforme parere del comitato di cui agli articoli 7 e 11, o dalla camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, secondo le disposizioni del Consiglio nazionale ceramico.

Art. 4.

Istituzione e compiti del Consiglio nazionale ceramico

1. È istituito il Consiglio nazionale ceramico con il compito di tutelare la ceramica artistica e tradizionale, valorizzandone il patrimonio storico e culturale tradizionale nonché i modelli e i decori tipici, e la ceramica italiana di qualità.

2. Il Consiglio:

a) individua e delimita, entro un anno dal suo insediamento, previa consultazione con le regioni e con gli enti interessati, le zone del territorio nazionale nelle quali è in atto una affermata produzione di ceramica artistica e tradizionale eventualmente comprendendovi — in caso di comprovate e storiche situazioni — anche quelle aree contigue in cui vi sia una produzione ceramica che per tipologie, caratteri e qualità sia ad essa riconducibile;

b) definisce e approva il disciplinare di produzione della ceramica artistica e tradizionale di ciascuna zona individuata, indicando il comune presso il quale avrà sede il comitato di disciplinare;

c) definisce e approva il disciplinare di produzione della ceramica italiana di qualità;

d) designa, sentite le organizzazioni dei produttori più rappresentative e la regione interessata, i suoi rappresentanti nei comitati di disciplinare di cui all'articolo 7;

e) apporta, quando ne riscontri l'opportunità, le variazioni e gli aggiornamenti dei disciplinari di produzione con la procedura adottata per la formazione degli stessi;

f) esamina i ricorsi di cui all'articolo 7, comma 7, e adotta le decisioni ritenute opportune;

g) vigila sull'applicazione della presente legge e sull'osservanza dei disciplinari di produzione;

h) collabora alle iniziative di studio e di promozione dirette a conseguire la valorizzazione delle produzioni tutelate. In particolare, d'intesa con le regioni e i comuni interessati, promuove l'istituzione di una Esposizione internazionale dell'arte ceramica italiana, con manifestazioni divulgative, culturali e di commercializzazione da tenersi alternativamente in una località ceramica del Mezzogiorno e in una dell'Italia centro-settentrionale;